

REGOLAMENTO (CEE) N. 1801/90 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1990/1991, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75⁽⁵⁾, (CEE) n. 1341/90⁽⁶⁾, (CEE) n. 1344/90 del Consiglio⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1573/90 della Commissione⁽⁸⁾;considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.2094/87⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2124/87⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽¹⁶⁾ ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 giugno 1990;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 3.⁽⁷⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 149 del 13. 6. 1990, pag. 9.⁽⁹⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.⁽¹⁴⁾ GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 22.⁽¹⁵⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.⁽¹⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.